

Associazione Italiana Fisioterapisti

STATUTO

approvato dal Congresso Nazionale del 13/15 ottobre 2017 a Roma

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E SOCI

ART. 1

(DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI)

1. L'"Associazione Italiana fra i Terapisti della Riabilitazione (A.I.T.R.)" - costituita il giorno 08 giugno 1959 in Roma in Via Velletri, 10 presso lo studio del notaio Nazzareno Dobici con repertorio numero A8275, rogito n. 2651 registrato il giorno 11 giugno 1959 agli atti pubblici di Roma col n. 16950 volume 71/3 - a partire dal giorno 09 Giugno 2002 cambia la propria denominazione in Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) (di seguito denominata "Associazione").
2. L'"Associazione", che ha sede in Roma, è Associazione di rilevanza nazionale di categoria dei "Fisioterapisti", così come definiti dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e dalle successive norme relative al suddetto profilo professionale. I Fisioterapisti sono i professionisti sanitari che, in possesso del titolo abilitante di laurea o di diploma universitario, o di altro titolo equipollente o riconosciuto equivalente ai sensi della normativa vigente, svolgono in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, in regime di libera professione o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private. Possono essere associati anche gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base delle normative dell'Unione Europea. L'Associazione aderisce, quale membro effettivo, alla World Confederation for Physical Therapy (WCPT) o ad altre associazioni internazionali aventi medesimi scopi.
3. L'attività dell'"Associazione" è regolata dalle norme del presente Statuto (di seguito denominato "Statuto") nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme.
4. L'Associazione non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 460/97.
5. È fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. È fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
7. La durata dell'"Associazione" è illimitata.
8. È stabilita per l'Associazione l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
9. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.
10. Norme particolari inerenti alla convocazione ed al funzionamento degli Organi dell'Associazione, nonché tutti gli aspetti dell'attività associativa non espressamente disciplinati dallo Statuto, saranno oggetto di appositi regolamenti deliberati dalla Direzione Nazionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

ART. 2

(SCOPI)

1. L'Associazione si propone di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.

2. Ai predetti fini l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) definire e promuovere principi etici e deontologici, che siano vincolanti per gli associati e riferimento per tutti i fisioterapisti, garantendo e vigilando sul loro rispetto;
- b) affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del fisioterapista nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di mantenimento, relativi a menomazioni, limitazioni funzionali e disabilità;
- c) definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;
- d) sviluppare la formazione in riabilitazione e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere dei fisioterapisti; a tal fine, l'Associazione può promuovere la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere e collaborare con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della riabilitazione;
- e) intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nella adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione;
- f) promuovere e collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute anche perseguendo legalmente ogni forma di esercizio abusivo della professione;
- g) tutelare e implementare il rispetto del codice deontologico da parte dei professionisti, nei vari contesti operativi o regimi contrattuali (libera professione o alla dipendenza di terzi soggetti);
- h) promuovere gli atti necessari per addivenire ad una struttura associativa a carattere federativo.

3. L'Associazione non ha finalità di natura sindacale.

ART. 3

(DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI)

1. L'Associazione si articola in Associazioni Regionali.

2. L'ambito regionale coincide con il territorio della Regione di riferimento.

3. La Direzione Nazionale può autorizzare la costituzione di Associazioni Regionali con ambito interregionale, nei casi in cui le dimensioni e/o il bacino di utenza delle singole regioni siano particolarmente limitati.

4. Le Direzioni Regionali possono definire una loro articolazione interna, in considerazione delle specifiche realtà territoriali.

5. Le Associazioni Regionali hanno autonomia giuridica, economica e finanziaria e sono organizzate secondo le norme previste dai rispettivi Statuti, da adottarsi nel rispetto delle disposizioni del presente testo.

6. Gli enti territoriali perseguono le finalità definite dal presente atto negli ambiti territoriali di riferimento. I rapporti tra i diversi livelli sono disciplinati secondo quanto previsto nel Capo II del presente Statuto.

ART. 4

(DEI PROVENTI)

1. I proventi dell' Associazione sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dalla Direzione Nazionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione, né possano configurare conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

1 bis. I beni e i proventi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il fondo comune dell'Associazione nazionale e non possono essere restituiti o distribuiti.

1 ter. Si intendono versamenti di quote associative anche le somme versate dalle A.I.Fi. Regionali in nome e per conto dei singoli associati, persone fisiche, e riscosse all'atto dell'iscrizione.

2. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito, dalla Direzione Nazionale che ne determinerà, altresì, la percentuale di competenza del livello centrale fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 comma 2.

3. L'Associazione provvede al tesseramento associativo, riscuotendo le quote direttamente dagli iscritti; le sedi regionali forniscono supporto territoriale allo stesso tesseramento, secondo quanto stabilito in apposita delibera della Direzione Nazionale.

4. L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

ART. 5

(DEI SOCI)

1. Sono Soci Ordinari coloro che:

- a) siano in possesso dei titoli professionali indicati all'articolo 1;
- b) abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta;
- c) siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.

3. L'Ufficio di Presidenza Nazionale provvede alla tenuta, aggiornamento annuale e pubblicazione dell'elenco degli iscritti.

4. L'Associazione riconosce come Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che ne supportino l'azione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dalla Direzione Nazionale.

5. Quest'ultima può nominare altresì membri Onorari tra coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario.

6. Sono partecipanti Studenti coloro che frequentano i corsi di Laurea in Fisioterapia riconosciuti in base alla normativa vigente.

7. I membri Sostenitori, Onorari e i partecipanti Studenti non hanno diritto di voto, né capacità elettorale. Essi non concorrono alla determinazione del numero degli iscritti utile ai fini del riconoscimento ministeriale di rappresentatività dell'Associazione.

8. Lo status di membro Sostenitore e di membro Onorario non è incompatibile con lo status di Socio Ordinario: in tal caso il soggetto è titolare dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 5.

ART. 6

(DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI)

1. Tutti i Soci e gli aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.
2. Tutti i Soci e gli aderenti, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto statuito dal Codice Deontologico dell'Associazione, che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante.
3. E' inoltre dovere di tutti i Soci Ordinari:
 - a) versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi;
 - b) partecipare alla vita associativa;
 - c) curare l'aggiornamento professionale continuo ed obbligatorio; l'Associazione verifica, attraverso strumenti idonei, l'effettivo assolvimento di tale obbligo.
4. L'adesione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. I Soci Ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.
5. La qualità di Socio o di membro o partecipante è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il soggetto non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.

ART. 7

(DELLA PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO ORDINARIO)

1. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.
2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale Socio Ordinario, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 2.
3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a.

CAPO II ORDINAMENTO

ART. 8

(ORGANI NAZIONALI)

1. Sono Organi Nazionali:
 - a) Il Congresso Nazionale;
 - b) La Direzione Nazionale;
 - c) Il Presidente Nazionale;
 - d) L'Ufficio di Presidenza Nazionale;
 - e) Il Collegio Nazionale Revisori dei Conti;
 - f) Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. E' esclusa ogni forma di remunerazione delle cariche associative.

ART. 9

(CONGRESSO NAZIONALE)

1. Il Congresso Nazionale è formato dai delegati eletti dalle assemblee regionali, in ragione di 1 ogni 40 soci ordinari iscritti (o frazione di 40 superiore a 20), calcolati con riferimento all'anno precedente a quello in cui si riunisce il Congresso, con un minimo di 2 delegati per Associazione Regionale, oltre al Presidente.
2. Sono delegati di diritto, in aggiunta ai delegati nominati, i membri elettivi della Direzione Nazionale uscente e i Presidenti Regionali.
3. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti uscente e del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente partecipano senza diritto di voto. I delegati, all'atto della convocazione del Congresso, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
4. Al Congresso Nazionale possono partecipare tutti gli associati ordinari, con possibilità d'intervenire alla discussione se autorizzati dal Presidente del Congresso, ma senza diritto di voto.
5. Il Congresso Nazionale:
 - a) delibera sugli obiettivi generali dell'Associazione per il triennio successivo;
 - b) delibera sulle modifiche allo Statuto Nazionale proposte o dalla Direzione Nazionale o da 2/3 delle Associazioni Regionali e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
 - c) elegge, tra i Soci Ordinari iscritti da almeno tre anni consecutivamente e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione, i sette membri elettivi della Direzione Nazionale e tra questi elegge il presidente Nazionale;
 - d) elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
 - e) elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - f) discute le relazioni presentate dal Presidente Nazionale uscente, dai componenti l'Ufficio di Presidenza Nazionale e si esprime su eventuali mozioni presentate.
6. Il Congresso Nazionale è convocato ordinariamente dalla Direzione Nazionale ogni tre anni, di norma nel mese di ottobre, mediante comunicazione a mezzo stampa ovvero mediante fax o posta elettronica, da inviarsi alle Regioni almeno 90 giorni prima, affinché provvedano ad informare gli associati a norma dei propri statuti.
7. La riunione è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, se il numero dei presenti costituisce la maggioranza degli aventi diritto.
8. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza e il voto favorevole dei tre quarti dei delegati.
9. L'ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale è costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Questori eletti tra i delegati; tali funzioni sono incompatibili con le candidature alla Direzione Nazionale.
10. Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati, con le eccezioni di cui al comma 4. Non è consentito il voto per delega.
11. Le elezioni degli organi e deliberazioni sulle persone sono fatte a scrutinio segreto.

ART. 10

(DEL CONGRESSO STRAORDINARIO)

1. Il Congresso straordinario può essere convocato, con le stesse modalità dell'articolo 9:
 - a) dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, qualora sussistano gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale;
 - b) dalla Direzione Nazionale;

- c) da almeno la metà più uno dei Presidenti Regionali.
2. All'atto della convocazione sarà la Direzione Nazionale a stabilire sede, data e modalità di svolgimento.

ART. 11

(DELLA DIREZIONE NAZIONALE)

1. La Direzione Nazionale è costituita dai Presidenti Regionali e dal Presidente Nazionale e da ulteriori membri eletti dal Congresso Nazionale, o loro delegati.
2. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Nazionale.
3. La Direzione Nazionale resta in carica per tre anni.
4. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte di un Consigliere, entrerà a far parte della Direzione Nazionale il primo dei non eletti all'ultimo Congresso Nazionale.
- 4 bis. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte del Presidente Nazionale, la Direzione Nazionale potrà convocare un Congresso Nazionale Straordinario o eleggere alla carica il Vice Presidente. In tale ultimo caso il mandato cessa alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario e non concorre ai fini di cui all'art. 12, comma 2 del presente Statuto.
5. La Direzione Nazionale ha il compito di:
 - a) garantire la tutela delle scelte operate dal Congresso Nazionale;
 - b) vigilare, a livello nazionale, sul rispetto del Codice Deontologico, sul decoro e l'autonomia della professione;
 - c) indicare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dal Congresso Nazionale;
 - d) gestire e diffondere a livello nazionale l'immagine e la comunicazione associativa;
 - e) riconoscere la costituzione delle Associazioni territoriali verificandone la conformità dei relativi Statuti e Regolamenti rispettivamente alle disposizioni del presente Statuto ed agli atti regolamentari degli Organi nazionali;
 - f) approvare il bilancio nazionale preventivo e consuntivo;
 - g) determinare l'ammontare della quota associativa e la sua ripartizione tra il livello nazionale ed il livello regionale in relazione al bilancio preventivo approvato;
 - h) predisporre ed approvare modifiche o integrazioni al Codice Deontologico e/o al tariffario professionale;
 - h bis) approvare l'attribuzione di deleghe secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 6;
 - i) in caso di violazioni gravi del presente Statuto o di inottemperanza delle deliberazioni della Direzione Nazionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione, o ancora in caso di inottemperanza, ripetuta due volte in un anno, all'obbligo di cui all'art. 4 comma 3, su proposta della Presidenza Nazionale, di concerto con il collegio Nazionale dei Probiviri, previo contraddittorio, disporre lo scioglimento degli Organi delle Associazioni Territoriali e nominare un commissario esterno alla articolazione, che entro un tempo massimo di dodici mesi provvede a riportare la gestione al corretto funzionamento ed indice le elezioni per la nomina dei nuovi Organi.
7. I titolari di cariche elettive Nazionali hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione.
8. La Direzione Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente Nazionale con avviso scritto, telegramma o a mezzo fax, o posta elettronica, da

inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a sette giorni.

9. La convocazione straordinaria può essere inoltre richiesta da almeno la metà più uno dei membri della Direzione Nazionale o da almeno un decimo degli associati.

10. Le riunioni sono validamente costituite se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Per le riunioni della Direzione Nazionale le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto.

11. Ciascun membro della Direzione Nazionale ha diritto ad un (1) voto.

ART. 12

(DEL PRESIDENTE NAZIONALE)

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Nazionale.

4. Il Vice Presidente Nazionale, oltre che vicariare il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, potrà operare su delega specifica del Presidente su temi di interesse associativo.

5. Il Presidente Nazionale, cessato dalla carica, ricopre il ruolo di Past-President dell'Associazione sino alla fine del mandato del Presidente Nazionale che gli è subentrato. Il Past-President partecipa di diritto, senza diritto di voto, ai lavori della Direzione Nazionale.

ART. 13

(DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE)

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è composto dai consiglieri eletti dal Congresso Nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 5 lett. c). Tra questi il Presidente Nazionale nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Nazionale.

2. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è l'organo di amministrazione attiva dell'Associazione. L'Ufficio di Presidenza Nazionale predispone altresì i programmi e gli schemi di lavoro da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale.

3. In caso di urgenza, l'Ufficio di Presidenza Nazionale adotta provvisoriamente i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, che dovranno da questa essere ratificati nella prima riunione utile successiva.

4. L'Ufficio di Presidenza Nazionale assume i provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri.

5. L'Ufficio di Presidenza Nazionale provvede a dare adeguata pubblicità allo Statuto, alle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, al Codice Deontologico nonché ai bilanci, mediante la pubblicazione sul sito internet.

6. L'Ufficio di Presidenza Nazionale sottopone all'approvazione della Direzione Nazionale l'attribuzione di deleghe, a soci, come Responsabili di ambiti di particolare interesse strategico o rilevanza quali la comunicazione esterna, la formazione universitaria di base e post-base, la promozione della ricerca, lo sviluppo scientifico e culturale, lo sviluppo della libera professione, lo sviluppo nel sistema pubblico e privato accreditato, le relazioni con l'estero e quant'altro ritenuto di utilità per il progresso della Professione e dell'Associazione. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità per garantire la massima integrazione delle attività dei responsabili di cui sopra con tutti i livelli associativi.

ART. 14

(DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI)

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso della qualifica di associato ordinario, da almeno cinque anni.
2. I tre componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni.
3. La funzione di componente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali dell'Associazione.
4. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della Direzione Nazionale.
5. I componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti hanno il compito di:
 - a) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - b) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;
 - c) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
 - d) redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.
6. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti uscente fino all'elezione dei loro successori.

ART. 15

(DELLE NORME IN MATERIA DI BILANCIO)

1. Ai sensi dell'art. 20 del codice civile, almeno una volta l'anno, deve essere convocata la Direzione Nazionale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.
2. La Direzione Nazionale sarà convocata, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma anche entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
3. E' fatto obbligo per l'Associazione di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
4. L'esercizio amministrativo dell'"Associazione" inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16

(DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA COMMUNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da cinque componenti eletti dal Congresso Nazionale.
2. La funzione di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali e nelle Associazioni Territoriali.
3. Per essere proboviro è necessario avere l'età minima di quaranta anni, essere iscritto almeno da cinque anni ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare.
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica, in un unico grado:
 - a) in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi Nazionali;
 - b) in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soggetti federati e/o dai loro delegati durante

lo svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale, mentre giudica in grado di appello sulle decisioni emanate dai corrispondenti Collegi Territoriali dei Probiviri.

5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi Nazionali e Territoriali ed attinenti comunque la gestione dell'Associazione, può informarne la Direzione Nazionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il collegio giudicante è formato dal Presidente (o in sua vece dal Segretario) e da due degli altri componenti estratti a sorte. I componenti il Collegio devono astenersi da giudicare qualora emergessero ragioni di specifica incompatibilità.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma quarto del presente articolo, l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, anche su richiesta di membri della Direzione Nazionale. Nel caso di cui alla lettera b), l'azione può essere promossa anche su richiesta scritta di almeno cento iscritti alle associazioni federate, la quale dovrà essere rimessa alla Direzione Nazionale, per un primo giudizio di non manifesta infondatezza.
8. Nei confronti del Presidente Nazionale, l'azione è promossa dalla Direzione Nazionale.
9. Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante.
10. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori.

ART. 17

(DEI CONSULENTI)

1. L'Associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi tecnici nei vari settori di attività nei termini di cui all'art. 13 comma 6.

CAPO III

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

ART. 18

(ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DELL'ASSOCIAZIONE)

1. Le articolazioni territoriali sono costituite ed organizzate a livelli Regionali e/o Interregionali,. Esse sono dotate di autonomia gestionale e patrimoniale nell'ambito territoriale di propria competenza ed operano nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Nazionali.
2. Le associazioni territoriali devono prevedere nei propri Statuti l'obbligo di appartenenza all'Associazione Nazionale e devono uniformare le previsioni degli atti costitutivi, statutari e regolamentari alle disposizioni del presente Capo III, nonché alle altre disposizioni del presente Statuto, in quanto applicabili.
3. In particolare, gli Statuti territoriali devono:
 - a) prevedere la denominazione di "Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.)" seguita da quella di "Associazione" della "Regione" corrispondente, con l'obbligo di utilizzare il logo Nazionale riconosciuto e adottato dall'Associazione;
 - b) uniformarsi alle disposizioni di cui al Capo I del presente Statuto quanto alla ammissione degli associati, agli scopi, con particolare riferimento all'assenza di finalità di lucro, alla distribuzione delle quote associative, ai diritti e doveri degli associati nonché ai successivi articoli 21 e 22;
 - c) prevedere il potere in capo alla Direzione Nazionale di sciogliere gli Organi delle Associazioni Territoriali in caso di violazioni gravi del presente Statuto o di inottemperanza delle deliberazioni della

Direzione Nazionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione, o ancora, limitatamente alle Regioni, in caso di inottemperanza, per due volte in un anno, dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 3;

- d) garantire la partecipazione degli iscritti alla vita associativa tramite la previsione di un Organo assembleare;
- e) prevedere che in caso di scioglimento di una sede regionale, i beni di questa confluiscono nei beni dell'associazione Nazionale;
- f) prevedere che il Presidente Regionale possa essere rieletto una sola volta consecutivamente.

4. Le associazioni territoriali sono tenute ad inviare i propri Statuti ed ogni eventuale e successiva modifica agli stessi alla Direzione Nazionale entro trenta giorni dalla loro adozione.

5. La Direzione Nazionale, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, procede alla verifica del testo limitatamente al rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

6. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, la Direzione Nazionale provvede alla ratifica del testo; in caso contrario, lo rinvia all'Associazione con le proprie osservazioni che dovranno essere recepite. In caso di silenzio lo Statuto si intende ratificato.

ART. 19

(DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI)

1. La Regione di appartenenza dell'associato si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività.

2. Le Associazioni Regionali possono aumentare la quota associativa indicata dalla Direzione Nazionale fino ad un massimo del 50 % del suo ammontare. L'eventuale incremento è di esclusiva competenza regionale.

CAPO IV

SVILUPPO SCIENTIFICO E CULTURALE

ART. 20

(GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO - G.I.S.)

1. Gli associati della "Associazione" che abbiano interessi comuni in settori particolari della fisioterapia possono organizzarsi in Gruppi di Interesse Specialistico (G.I.S.) a carattere nazionale.

1 bis. I GIS rappresentano elementi cardine dell'azione di sviluppo scientifico e culturale dell'Associazione e in piena unitarietà e reciproco supporto con l'azione politico-associativa. Pertanto essi agiscono in forte integrazione con i livelli associativi nazionali e regionali.

1 ter. Le attività dei GIS sono coordinate da un Responsabile Nazionale, identificato con le modalità definite di cui all'art. 13 comma 6, sentito il parere dei GIS.

2. Le norme che regolano la vita amministrativa dei singoli GIS, i limiti di autonomia e le competenze rispetto all'A.I.FI sono rinviate ad appositi regolamenti, da sottoporre ad approvazione della Direzione Nazionale.

CAPO V
NORME DISCIPLINARI

ART. 21

(PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE)

1. Gli associati che si rendono responsabili di violazioni al Codice Deontologico, sono sottoposti a provvedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le informazioni, ne dà comunicazione all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri.

1 bis. Nei confronti del Presidente Regionale i poteri di iniziativa sono della Direzione Regionale e in subordine della Direzione Nazionale, che attivano il Collegio dei Probiviri Regionale e, nel caso di omissione di questo, attivano il Collegio dei Probiviri Nazionale.

2. Il Collegio dei Probiviri formalizza la contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.

3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed irrogare l'eventuale sanzione disciplinare.

4. L'associato può interporre appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.

5. L'appello non interrompe l'eventuale provvedimento.

6. L'inosservanza (per atti o per omissioni) dei modi e tempi prescritti nei comma precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio del Collegio Nazionale affiancato da due Collegi Regionali individuati dalla Presidenza Nazionale.

ART. 22

(DELLE SANZIONI)

1. Le sanzioni irrogabili sono:

- a) l'ammonizione, che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
- b) la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
- c) la sospensione, che consiste in una temporanea sospensione dall'associazione;
- d) la radiazione, che consiste nell'espulsione definitiva dall'"Associazione".

2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'"Associazione" la violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dall'articolo 6, commi 1 e 2. La sospensione ha durata massima di sei mesi.

3. La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione o agli associati.

4. La Direzione Regionale, o il Collegio Nazionale dei Probiviri nei casi di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a) e b), possono disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento allorché:

- a) sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico;
- b) nell'ipotesi in cui, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, la permanenza della qualità di associato possa comportare un pregiudizio per l'Associazione o costituire un ostacolo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità;
- c) nel caso in cui l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.

5. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a un anno, nei casi di cui ai punti a e b, e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto c.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 23

(DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI)

1. Il funzionamento degli Istituti dell'"Associazione" e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto sono integrate da regolamenti interni centrali o periferici, approvati dai rispettivi Organi.
2. In particolare, i predetti Regolamenti, nel rispetto dei limiti imposti dal conflitto d'interessi, possono anche disciplinare:
 - a) le attività amministrative di pertinenza, compresa la misura e modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi;
 - b) l'organizzazione, le competenze e i limiti dei G.I.S. o di qualsiasi organo o organismo associativo;
 - c) le modalità per assicurare la partecipazione degli studenti di cui all'art. 5 comma 6 alla vita associativa.
3. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto il Collegio Nazionale dei Probiviri esprime interpretazione autentica con propria determinazione.
4. Le deliberazioni di cui ai comma precedenti sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 24

(DELLE INCOMPATIBILITA' CON LE CARICHE DELL'"ASSOCIAZIONE")

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è delegato a predisporre un Regolamento per la definizione delle incompatibilità tra cariche statutarie e incarichi esterni all'"Associazione" che possano risultare in contrasto con gli interessi della stessa, da sottoporre alla Direzione Nazionale per l'adozione.

ART. 25

(DELLE NORME TRANSITORIE)

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto le articolazioni Regionali già costituite devono uniformare i propri statuti alle disposizioni del presente testo e provvedere all'elezione dei propri Organi associativi. In caso di inerzia la Direzione Nazionale nomina un Commissario, che provvede nei successivi 2 mesi.
2. Le disposizioni inerenti la ripartizione della quota associativa entrano in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2003 e a valere dall'esercizio 2003.
3. Gli organi delle Articolazioni territoriali ed i G.I.S. già costituiti al momento dell'approvazione del presente Statuto sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. In via transitoria e sino alle determinazioni, da parte del Ministero della Salute, conseguenti alle pronunce giurisdizionali, possono continuare ad essere associati i soggetti in possesso dei titoli di terapeuta in neuropsicomotricità dell'età evolutiva conseguiti entro il 17 marzo 1999 (in base alla normativa pregressa a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) e che abbiano esercitato l'attività di fisioterapista in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata con autocertificazione allegata alla domanda di iscrizione.
5. Il requisito dell'iscrizione in qualità di Socio Ordinario da almeno tre anni, per l'eleggibilità a membro della Direzione Nazionale entrerà in vigore a far data dal Congresso Nazionale successivo a quello in cui la modifica è stata introdotta.